

TESTO EMENDATO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DIREZIONE CENTRALE TRASPORTI MOBILITA' AMBIENTE
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI**

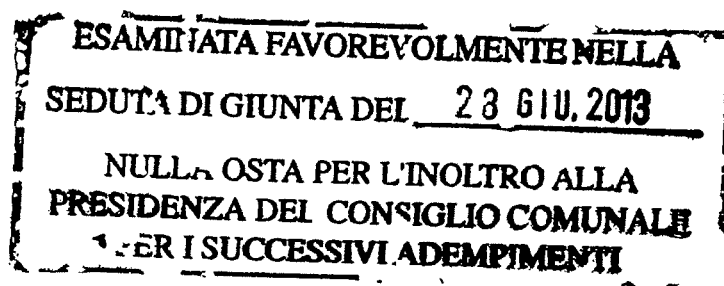
Indirizzi in merito al Metodo Tariffario per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato anni 2012 – 2013 previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas N. 585/2012/IDR DEL 28 DICEMBRE 2012 e successive modifiche.
Non comporta spesa.

N. 136
N. della circolare

IL DIRETTORE DEL SETTORE POLITICHE
AMBIENTALI
Laura Peroncini

IL DIRETTORE CENTRALE
MOBILITA' TRASPORTI E AMBIENTE
Filippo Salucci

L'ASSESSORE
ALLA MOBILITA' AMBIENTE, METROPOLITANE, ACQUA PUBBLICA, ENERGIA
Pierfrancesco Maran



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- in Regione Lombardia il Servizio Idrico Integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali corrispondenti ai confini amministrativi delle Province lombarde e della Città di Milano, ai sensi dell'art. 147 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'art. 47 della Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26;
- per l'ambito della Città di Milano, con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 3 aprile 2006, è stata approvata la costituzione dell'Autorità d'Ambito territoriale ottimale (di seguito ATO) nella forma di azienda speciale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 48 della citata Legge Regionale;
- il nuovo soggetto regolatore, come sopra costituito, ha affidato la gestione del servizio idrico integrato per l'ambito della Città di Milano alla società Metropolitana Milanese S.p.A. (di seguito Gestore) fino al 2027;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28 luglio 2010 è stato approvato l'aggiornamento del Piano d'ambito dell'ATO Città di Milano, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano n. 13 del 16 giugno 2010, comprensivo anche del Piano economico-finanziario;

Dato atto che:

- l'art. 154, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 prevede che *"La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"*;
- la sopra trascritta disposizione normativa è il risultato dell'esito del referendum popolare svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011 (secondo quesito), in proclamazione del quale, con D.P.R. 18 luglio 2011 n. 116, il comma 1, dell'art. 154, è stato abrogato nella parte in cui includeva, tra i criteri per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, *"l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito"*;
- la suddetta abrogazione ha avuto l'effetto di rendere estranei alle logiche del profitto il governo e la gestione dell'acqua, ferma restando la qualifica del servizio idrico integrato come servizio pubblico a rilevanza economica (cfr sentenza Corte Costituzionale n. 325 del 3 novembre 2010), secondo le prescrizioni del diritto europeo e nazionale, da cui deriva la necessità della copertura dei costi, come confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 26 del 12 gennaio 2011 (con cui è stato dichiarato ammissibile il secondo quesito referendario citato);

Preso atto che:

- l'art. 21, comma 19, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha attribuito all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG) le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, rinviando ad un successivo decreto l'esatta individuazione delle funzioni da trasferire;
- il D.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo del citato art. 21, prevede puntualmente le funzioni trasferite *ex lege*, precisando, all'art. 3, comma 1, che l'AEEG predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato ed approva le relative tariffe proposte dal soggetto competente;

- con deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, modificata con deliberazioni n. 73/2013/R/IDR del 21 febbraio 2013, n. 88/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013 e n. 108/2013/R/IDR del 15 marzo 2013, oggetto di interpretazioni con comunicati del 26 marzo 2013 e del 2 aprile 2013, l'AEEG ha approvato il metodo tariffario transitorio per la determinazione (*rectius* aggiornamento) delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012 – 2013; l'applicazione di tale metodo porta al calcolo di un valore di moltiplicatore *theta* che ciascun Gestore dovrà applicare in ciascun ambito rispettivamente per il 2012 e il 2013 per l'aggiornamento della struttura tariffaria vigente;
- tale metodo prevede la costituzione di un Fondo Nuovi Investimenti, finalizzato al finanziamento di nuovi investimenti nel territorio servito od a politiche di compensazione della spesa per le categorie di utenti domestici in condizioni di disagio economico (art. 7 della deliberazione AEEG n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012);
- la citata deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 dell'AEEG, prevede inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2013 i Gestori del servizio idrico integrato sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe:
 - a) fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d'Ambito, le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni o, laddove applicabili, le tariffe per il 2013 eventualmente determinate dai medesimi Enti d'Ambito in data precedente l'approvazione della deliberazione medesima, purché non abbiano modificato l'articolazione tariffaria precedente;
 - b) a seguito della determinazione da parte degli Enti d'Ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità, nell'ambito di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, moltiplicate per il fattore *tetha*, come determinato dall'Ente d'Ambito;
 - c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità moltiplicate per il valore *tetha* approvato dalla medesima Autorità. La differenza tra i ricavi tariffari riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i ricavi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al presente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione;
- con deliberazione n. 73/2013/R/IDR del 21 febbraio 2013, l'AEEG ha altresì approvato le "*Linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario*" da effettuarsi sulla base della metodologia prevista dalla deliberazione dell'AEEG n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, salva la definizione delle modalità di proiezione di alcune variabili negli anni successivi al 2013;

Considerato che le citate deliberazioni dell'AEEG prevedono che:

- entro il 30 aprile 2013 gli Enti d'Ambito aggiornano o redigono, se non ancora esistente, il Piano economico-finanziario di ciascun Autorità d'ambito sulla base del metodo tariffario dalle medesime deliberazioni stabilito;
- entro lo stesso termine gli Enti d'Ambito trasmettono all'AEEG ed ai Gestori interessati:
- il vincolo ai ricavi del Gestore del servizio idrico integrato e il valore del moltiplicatore tariffario *theta*, che ciascun Gestore dovrà applicare in ciascun ambito rispettivamente per gli anni 2012 e 2013 ai fini dell'aggiornamento tariffario, calcolati applicando il metodo tariffario transitorio;
- una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
- i prospetti di Piano tariffario e del Rendiconto finanziario conformi agli schemi predisposti dell'AEEG;
- una relazione che illustri le modalità di aggiornamento del Piano economico-finanziario;

- entro i successivi tre mesi, fatta salva la necessità di integrazioni, l'AEEG approva l'aggiornamento delle tariffe ai sensi dell'art. 154, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, eventualmente provvedendo alla determinazione delle tariffe in via provvisoria sulla base delle informazioni disponibili, in un'ottica di tutela degli utenti; laddove gli Enti d'Ambito non abbiano provveduto in tal senso, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente d'Ambito medesimo, con riferimento all'annualità 2013 sarà posta pari a 0;

Considerato, inoltre, che il valore del moltiplicatore tariffario risultante dall'applicazione del metodo tariffario transitorio deve intendersi come valore massimo, ferma restando la facoltà, degli Enti d'Ambito, successivamente alla sua determinazione e previo assenso formale del Gestore, di applicare un valore di moltiplicatore tariffario minore (cfr. comunicato dell'AEEG del 26 marzo 2013 **e artt. 4.1 e 4.2 della Deliberazione dell'AEEG n. 271 del 20 giugno 2013**);

Preso atto che, in attuazione dei citati provvedimenti dell'AEEG, in data 3 aprile 2013, l'Ufficio d'Ambito della Città di Milano, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13, trasmessa al Comune di Milano con nota prot. ATO 156 del 4 aprile 2013 e agli atti del Settore Politiche Ambientali e del Settore Enti Partecipati:

- ha adottato i valori del calcolo tariffario di seguito esplicitati, determinati applicando il metodo tariffario transitorio deliberato dall'AEEG:

		2012	2013
Risultati	VRG calcolato	€ 126.213.410	€ 136.851.602
	VRG applicabile	€ 126.213.410	€ 134.417.282
	Theta calcolato	1,014479	1,099987
	Theta applicabile	1,014479	1,080421
	Fo.NI (Fondo Nuovi Investimento)	€ 9.595.694	€ 16.388.154

- ha deliberato di destinare una quota non inferiore al 30% del Fondo Nuovi Investimenti *"a politiche di compensazione della spesa per le categorie di utenti domestici in condizioni di disagio economico, fermo restando quanto previsto dall'art. 42 all. A deliberazione 585/2012/R/Idr, in linea con quanto già attuato dal Comune di Milano con i meccanismi di Sgate (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) relativamente all'energia elettrica ed il gas"*;
- ha chiesto al Consiglio comunale di ricevere mandato per attivare *"un tavolo tecnico di discussione con il Gestore per ipotizzare un moltiplicatore inferiore"* a quello sopra determinato in applicazione del metodo tariffario transitorio;

Precisato che, come si evince dalla deliberazione n. 18 del 30 aprile 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano:

- la struttura tariffaria vigente, comunicata dal Gestore del servizio idrico integrato all'AEEG, ai sensi della citata deliberazione n. 347/2012/R/IDR del 2 agosto 2012, su cui applicare il fattore *tetha* determinato in base alle citate deliberazioni AEEG, è quella di seguito elencata:

Articolazione tariffa	Fasce di consumo	Tariffe in €/m³
Acquedotto:		
Utenze abitative 1ª scaglione	da 0 a 0,350 mc al giorno x appartamento	0,110
Utenze abitative 2ª scaglione	da 0,351 a 0,750 mc al giorno x appartamento	0,226
Utenze abitative 3ª scaglione	oltre 0,750 mc al giorno x appartamento	0,382
Utenze I.P.A.B.		0,065
Utenze agrozootechniche		0,158
Utenze non abitative		0,376
Siti isolati dotazione collettamento e depurazione		0,166
Agrozootechnici non collegati alla fognatura		0,149
Scarico civile		0,108
Depurazione acque reflue		0,277

- l'articolazione riportata nella tabella precedente si basa sulla tariffa media ponderata d'ambito, pari a 0,60 euro/m³, determinata nel Primo Aggiornamento del Piano d'Ambito (2010), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 28 luglio 2010;

Dato atto che alla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano n. 13 del 3 aprile 2013 è allegata, quale sua parte integrante e sostanziale, una relazione tecnica del Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano, prot. ATO-152 del 3 aprile 2013, nella quale sono esplicitate le attività svolte per la determinazione dei sopra citati valori di calcolo per l'aggiornamento tariffario per gli anni 2012 – 2013;

Preso atto che in data 22 aprile 2013 l'Ufficio d'Ambito della Città di Milano, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.17, trasmessa al Comune di Milano con nota prot. ATO-179 pari data agli atti del Settore Politiche Ambientali e del Settore Enti Partecipati:

- ha approvato il Piano economico-finanziario (Piano tariffario e Rendiconto finanziario) adeguato sulla base delle risultanze del metodo tariffario transitorio delineato nei citati provvedimenti dell'AEEG;
- ha precisato che il Piano, così come adeguato, è valido solo per gli anni 2012 e 2013, essendo il metodo tariffario transitorio riferito solo a tali anni, anche se, come richiesto dall'AEEG, sviluppa i costi fino al 2027 (anno di scadenza della concessione del servizio idrico integrato della Città di Milano all'attuale Gestore);
- ha confermato di destinare il Fondo Nuovi Investimenti (FONI) per una quota non inferiore al 30% ad agevolazioni tariffarie a carattere sociale, sulla scorta del modello di Sgate già applicato dal Comune di Milano, a sostegno delle fasce più deboli per energia e gas e la restante parte ad investimenti, nonché ad eventuale quota destinata ad altri usi;

Dato atto che alla citata deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano n. 17 del 22 aprile 2013 è allegata, quale parte integrante e sostanziale, una relazione tecnica del Direttore dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano del 22 aprile 2013 nella quale:

- vengono specificati i criteri utilizzati nella redazione del Piano economico-finanziario e viene dichiarato che i medesimi sono coerenti con quanto indicato nelle deliberazioni dell'AEEG n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 e n. 73/2013/R/IDR del 21 febbraio 2013 e con il Piano d'Ambito per la componente degli investimenti;
- viene precisato che i parametri definitivi del Piano economico-finanziario validi a partire dal 2014 dovranno essere approvati con apposita deliberazione a seguito dell'approvazione da parte dell'AEEG del metodo tariffario definitivo e della conseguente revisione del Piano d'Ambito, che comprende anche l'aggiornamento del Piano degli investimenti;

Considerato che l'art. 5 dello Statuto dell'ATO Città di Milano annovera, tra gli atti fondamentali dell'Autorità che devono essere trasmessi per l'approvazione al Comune di Milano, anche il Piano d'Ambito, comprensivo della determinazione del sistema tariffario;

Preso atto che, con deliberazione n. 18 del 30 aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano ha deliberato, nelle more dell'approvazione da parte del Comune di Milano dei documenti di cui alle citate deliberazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione n. 13 e 17 del 2013, di trasmettere all'AEEG entro il 30 aprile 2013 i documenti medesimi, ai sensi del punto 6.4 della deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, così come integrata con deliberazione dell'AEEG n. 88/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013 e, quindi, senza valore di proposta tariffaria;

Considerato che, come esplicitato nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano n. 13 del 3 aprile 2013 e, in particolare, nella nota del Consiglio di Amministrazione che si allega al presente quale sua parte integrante e sostanziale (allegato n.1):

- gli Enti responsabili non hanno alcuna discrezionalità in merito all'applicazione del metodo di calcolo tariffario approvato dall'AEEG, avendo solo il compito formale di applicare le formule e gli algoritmi stabiliti dall'Autorità, senza alcuna possibilità di modificare i dati risultanti dall'applicazione del metodo determinanti la variazione tariffaria;
- agli Enti responsabili è riconosciuta solo la facoltà di applicare, "successivamente" e solo in base ad un accordo formale con il Gestore, un valore del moltiplicatore tariffario inferiore *tetha* a quello risultante dall'applicazione del metodo tariffario transitorio e di individuare le destinazioni del Fondo Nuovi Investimenti, pur nei limiti sempre stabiliti dall'AEEG con le sopra richiamate deliberazioni;

Preso atto delle considerazioni critiche del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano, che si intendono qui richiamate, in merito alle procedure ed al metodo di calcolo utilizzati dall'AEEG contenute nella nota allegata alla deliberazione dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano n. 13 del 3 aprile 2013, comportando tale metodo una riduzione "di fatto" del ruolo istituzionale degli Enti d'Ambito e degli Enti responsabili dei medesimi;

Dato atto che con sentenza n. 199 del 20 luglio 2012, nel sancire l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, in quanto sostanzialmente riproduttivo del contenuto dell'art. 23 *bis* del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2001 n. 133 abrogato a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011 (primo quesito), la Corte Costituzionale ha confermato il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare, desumibile dall'art. 75 della Costituzione, secondo quanto già riconosciuto dalla costante giurisprudenza costituzionale;

Preso per altro atto che l'AEEG, con deliberazione 271/2013/R/IDR, ha ulteriormente precisato le modalità operative di approvazione delle tariffe, disponendo in particolare che "Ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità delle predisposizioni tariffarie degli Enti d'ambito e dei soggetti competenti o comunque elaborate, ai sensi delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, queste debbono essere corredate dall'atto deliberativo di approvazione da parte dell'organo competente, nonché da piani economico finanziari e programmi degli interventi, coerentemente elaborati ed adottati, per ciascuna singola gestione";

Ritenuto che consentire all'AEEG di procedere alla conclusione d'ufficio della propria attività procedimentale, dando corso all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 3, comma 1, del DPCM 20 luglio 2012 non perfezionando l'attività tecnica svolta dall'Ufficio d'Ambito della Città di Milano in attuazione dei provvedimenti normativi e delle vincolanti deliberazioni dell'Autorità, rappresenterebbe di fatto una rinuncia all'esercizio delle pur limitate funzioni e potestà discrezionali riconosciute all'Ente Locale dall'attuale quadro normativo e regolatorio;

Considerata quindi la necessità, pur a fronte delle perplessità e delle motivazioni di dissenso sopra esposte, di procedere al perfezionamento dell'iter amministrativo avviato;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spesa né diminuzione d'entrata;

Visti:

- gli artt. 42 e 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
- la Comunicazione della Commissione del Consiglio al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM (2000) 477 del 26 luglio 2000 recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche";
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM (2012) 673 del 14 novembre 2012, recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";
- gli artt. 47, 48 e 51 della Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26, come modificata dalla Legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010 n. 21;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 26, del 12 gennaio 2011;
- gli artt. 147, 149 e art. 154 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, come da ultimo modificato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con la Legge 17 dicembre 2012 n. 221;
- l'art. 21 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 199, del 20 luglio 2012;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas avente ad oggetto "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 – 2013";
- la deliberazione n. 73/2013/R/IDR del 21 febbraio 2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas avente ad oggetto "Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito e modifiche alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas 585/2012/R/IDR";

- la deliberazione n. 88/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas avente ad oggetto "Approvazione del metodo transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 – 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR";
- la deliberazione n. 108/2013/R/IDR del 15 marzo 2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas avente ad oggetto "Differimento dei termini di trasmissione dei dati, delle proposte tariffarie e dell'aggiornamento del piano economico e finanziario in materia di metodo tariffario transitorio del servizio idrico";
- **la deliberazione n.271/2013/R/IDR del 20 giugno 2013 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas avente ad oggetto: "Avvio di procedimento per la determinazione d'ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico;**
- gli artt. 36 e 84 del vigente Statuto del Comune di Milano;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espressi, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Direttore del Settore Politiche Ambientali, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento sul sistema dei controlli interno, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 11 febbraio 2013, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante;

DELIBERA

- 1) di prendere atto, condividendone il contenuto, delle considerazioni critiche del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano, che si intendono qui richiamate, in merito alle procedure ed al metodo di calcolo utilizzati dall'AEEG contenute nella nota allegata alla deliberazione dell'Ufficio d'Ambito della Città di Milano n. 13 del 3 aprile 2013, comportando tale metodo una riduzione "di fatto" del ruolo istituzionale degli Enti d'Ambito e degli Enti responsabili dei medesimi;
- 1 bis) di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa ed al solo fine di consentire la conclusione dell'iter procedimentale avviato dall'Ufficio d'Ambito della Città di Milano, dei valori del calcolo tariffario come esplicitati in premessa adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATO Città di Milano n. 13 del 3 aprile 2013, ai fini della determinazione (rectius aggiornamento) delle tariffe del servizio idrico integrato negli anni 2012 - 2013, in applicazione del metodo transitorio di calcolo tariffario approvato dall'AEEG con le deliberazioni citate in parte motiva;**
- **del conseguente vincolante aggiornamento del Piano economico-finanziario, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATO Città di Milano n. 17 del 22 aprile 2013, dando atto che il medesimo è definito in modo esaustivo e puntuale per gli anni 2012 e 2013, mentre dovrà essere ricalcolato per gli anni successivi a seguito dell'approvazione, da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, del metodo tariffario definitivo (valide a partire dal 2014) e della revisione del Piano d'Ambito della Città di Milano, che comprende l'aggiornamento del Piano investimenti;**
- 2) di dare mandato all'Ufficio d'Ambito della Città di Milano entro il **30 settembre 2013;**
 - di verificare con il Gestore del servizio idrico integrato l'applicabilità di valori di moltiplicatore tariffario *theta* per anni 2012 – 2013 inferiori a quelli, come indicati in premessa, risultanti dall'applicazione del metodo tariffario stabilito dall'AEEG, con deliberazione n. 585/2012/IDR del 28 dicembre 2012 e successive modifiche, definendo gli strumenti gestionali ed economico-finanziari necessari (efficientamento e riduzione dei costi, impiego di una parte del FONI), fermo restando la salvaguardia dei livelli di investimento funzionali al mantenimento degli attuali standard qualitativi del servizio fornito;
 - di definire le modalità di utilizzo di una quota, non inferiore al 30%, del Fondo Nuovi Investimenti anni 2012 – 2013 per agevolazioni tariffarie a carattere sociale;

- 3) di dare mandato agli Uffici Comunali di presentare gli strumenti di contenimento finanziario e di agevolazione tariffaria, che saranno definiti dall'Ufficio d'Ambito della Città di Milano e dal Gestore del servizio idrico integrato in attuazione di quanto previsto nel precedente punto n. 2), al Consiglio comunale per gli opportuni provvedimenti [...];
- 4) **di non autorizzare, neppure in via transitoria, nelle more della conclusione del mandato conferito all'Ufficio d'Ambito della Città di Milano di cui al precedente punto n.2, come invece previsto dall'art. 6.6, lettere b) e c) della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con deliberazione n. 365/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, l'applicazione:**
- **dei valori del calcolo tariffario adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ATO Città di Milano n. 13 del 3 aprile 2013, ai fini della determinazione (rectius aggiornamento) delle tariffe del servizio idrico integrato negli anni 2012 - 2013 di cui al precedente punto n. 2;**
 - **delle tariffe unitarie massime che saranno approvate dall'AEEG nell'esercizio dei poteri ad essa conferiti dalle disposizioni normative citate in premessa.**

Firmato digitalmente da peroncini laura, Filippo Salucci, Pierfrancesco Maran.

Oggetto proposta di deliberazione:

Indirizzi in merito al Metodo Tariffario per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato anni 2012 – 2013 previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas N. 585/2012/IDR DEL 28 DICEMBRE 2012 e successive modifiche.

Non comporta spesa.

Numero progressivo informatico 1576

IL DIRETTORE DI SETTORE

DICHIARA

Che gli allegati parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione non possono essere digitalizzati e che copia conforme degli stessi è depositata presso il Settore Politiche Ambientali – Servizio Tutela Acque e Territorio ed è a disposizione dei cittadini.

IL DIRETTORE DEL SETTORE POLITICHE AMBIENTALI
D.ssa Laura Peroncini

Data 27/6/2013

Firmato digitalmente da peroncini laura in data 27/06/2013

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Indirizzi in merito al Metodo Tariffario per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato anni 2012 – 2013 previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas N. 585/2012/IDR DEL 28 DICEMBRE 2012 e successive modifiche.

Non comporta spesa.

Numero progressivo informatico: 1576

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000

FAVOREVOLE

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Laura Peroncini

Firmato digitalmente da peroncini laura in data 27/06/2013

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Indirizzi in merito al Metodo Tariffario per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato anni 2012 – 2013 previsto dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas N. 585/2012/IDR del 28 dicembre 2012 e successive modifiche. Non comporta spesa.

Numero proposta: 1576

PARERE DI LEGITTIMITA'

(Art.2- comma 1 – Regolamento del Sistema sui Controlli Interni)

Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente da Ileana Musico' in data 28/06/2013

STRALCO DELL' ALLEGATO
ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. PROGRESSIVO INFORMATICO 1576
DA NOTIFICARE INSIEME A PROPOSTA

AUTORELLA ALLE PROPOSIZIONI
DELIBERAZIONE CONSIGLIERE
N. 1576 DEL 19/6/2013
COMPOSSE DA 182 TAGE

SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

Il Direttore di Settore

D.ssa Laura Peroncini

Peroncini

Azienda Speciale del Comune di Milano
Ufficio ATO della Città di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N. 13 DEL
03/04/2013
E ALLEGATI A, B, C, D, E, F, G, H

DELIBERAZIONE 13/2013

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VISTE:

- la deliberazione n. 347/2012/R/IDR del 2/08/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) *"Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato"*, parte integrante della presente deliberazione (all. A);
- la deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) *"Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 - 2013"*, parte integrante della presente deliberazione (all. B);
- la deliberazione n. 88/2013/R/IDR del 28/02/2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) *"Approvazione del metodo transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 - 2013 - modifiche e integrazioni alla deliberazione 85/2012/R/IDR"*, parte integrante della presente deliberazione (all. C);
- la deliberazione n. 108/2013/R/IDR del 15/03/2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) *"Differimento dei termini di trasmissione dei dati, delle proposte tariffarie e dell'aggiornamento del piano economico e finanziario in materia di metodo tariffario transitorio del servizio idrico"*, parte integrante della presente deliberazione (all. D);

CONSIDERATO il comunicato dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), pubblicato on line sul proprio sito istituzionale in data 26/03/2013 - precisazione necessaria in quanto il comunicato non risulta numerato - ad oggetto *"Chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni della deliberazione 585/2012/R/IDR, della deliberazione 88/2013/R/IDR e della determina 2/2012 TQ1"* (all. E);

DATO ATTO del dettato di pag. 5 - punto 8 capoverso 2 - del comunicato del 26/3/2013 sopra citato che dispone *"..... Successivamente, previo assenso formale del Gestore, sarà possibile applicare un moltiplicatore tariffario inferiore, fermo restando che i meccanismi di garanzia dei ricavi, di cui al titolo 11 dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, saranno valutati presupponendo un ricavo virtuale pari al ricavo che si sarebbe ottenuto applicando il moltiplicatore massimo determinato dall'Autorità ed operando il confronto con il massimo vincolo (VRG) ammesso ai ricavi del Gestore, alla base del calcolo del medesimo moltiplicatore massimo."*;

CONSIDERATO altresì il comunicato dell'AEEG del 2/04/2013 *"Metodo tariffario transitorio (MTT) tool di calcolo"* relativo alla disponibilità di uno *"strumento predisposto dagli Uffici dell'Autorità, per il calcolo delle tariffe 2012 - 2013 del Sistema Idrico Integrato, secondo il metodo tariffario transitorio (MTT), e applicabile a tutte le gestioni non CIPE. Lo strumento di*



calcolo è aggiornato alle ultime modifiche/integrazioni pubblicate con la deliberazione 88/2013/R/IDR." (all. F)

RICHIAMATE integralmente, per completezza e specificità tecnica, le premesse indicate nelle deliberazioni sopra citate;

RICHIAMATA la competenza degli Enti d'Ambito in materia tariffaria così come definita dalla normativa nazionale e regionale vigente;

CONSIDERATO l'art. 6.1 della deliberazione 585/2012/R/IDR del 28/12/2012 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG) che dispone *"La tariffa è predisposta dagli Enti d'Ambito, o dai soggetti all'uopo competenti, come definiti dall'allegato A alla presente deliberazione, sulla base delle metodologie di cui al precedente comma 4.2 e dei dati già inviati dai gestori nell'ambito del procedimento di raccolta dati disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR. A tal fine, con procedura partecipata del gestore interessato, gli Enti d'Ambito preposti verificano la validità delle informazioni ricevute e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio."*;

DATO ATTO della competenza del Comune di Milano relativamente alla definizione della tariffa del Servizio Idrico Integrato, così come specificata nell'art. 5 *"Approvazione degli atti fondamentali"* dello Statuto dell'Azienda Speciale Ufficio ATO Città di Milano, ente strumentale del Comune di Milano;

VISTA E ACQUISITA la relazione del Direttore dell'ATO Città di Milano in data 3/04/2013 prot. ATO 152/2013 - parte integrante della presente deliberazione (all. G);

CONSIDERATA la variabile relativa ai costi degli allacciamenti per il servizio idrico integrato e considerata la posizione dell'AEEG espressa nell'incontro del 26/03/2013, meglio dettagliata dal Direttore nella propria relazione sopra citata (all. G);

VISTI

- i dati e le informazioni trasmesse dal Comune di Milano in data 19/02/2013 (all. 9 della relazione del Direttore - all. G della presente deliberazione) relativi ai valori dei cespiti, a sostituzione integrale di quanto già trasmesso nel corso del 2012;
- i dati e le informazioni trasmesse da Metropolitana Milanese Spa, Gestore del servizio idrico integrato della Città di Milano, in data 4/3/2013 e 7/03/2013 (all. 4 e 5 dell'allegato G), da MilanoDepur SpA, conduttore del depuratore di Nosedo, in data 27/02/2013 (all. 15 dell'allegato G) e CapHolding SpA, conduttore del depuratore di Peschiera Borromeo, in data 5/03/2013 (all. 18 dell'allegato G);
- i dati trasmessi dal Direttore dell'ATO nella propria relazione, all. G parte integrante della presente deliberazione, relativi al FoNI (Fondo Nuovi Investimenti) e la specifica del calcolo per la determinazione dello stesso, come da delibere dell'AEEG;
- i valori del FoNI (Fondo Nuovi Investimenti) per gli anni 2012 e 2013, e richiamato l'art. 7.2 della deliberazione n. 585/2012/ R/IDR che prevede *"La quota del vincolo ai ricavi riconosciuti a titolo di anticipazione per nuovi investimenti (FoNI) è finalizzata esclusivamente al finanziamento dei nuovi investimenti nel territorio servito o a politiche di compensazione della spesa o per le categorie di utenti domestici in condizioni di*



disagio economico e deve essere utilizzata in via prioritaria rispetto a tutte le altre forme di finanziamento negli anni successivi alla sua istituzione";

ATTESO che esistono delle politiche di bonus introdotte dal Ministero dello Sviluppo Economico e già applicate del Comune di Milano per l'energia elettrica ed il gas a sostegno delle famiglie in condizione di disagio economico o numerose;

DATO ATTO che gli Enti d'Ambito devono trasmettere entro il 30 Aprile 2013 all'AEEG (deliberazione AEEG n. 585/2012/R/IDR e smi) ed ai Gestori interessati la tariffa predisposta, comprensiva di:

- il vincolo dei ricavi del Gestore ed il moltiplicatore tariffario θ relativo agli anni 2012 - 2013
- una relazione di accompagnamento
- la modulistica inviata dal Gestore con le rettifiche richieste
- la documentazione di supporto alle rettifiche operate

ACQUISITO quanto risultante dalla relazione del Direttore dell'ATO Città di Milano (all. G) relativamente ai valori del vincolo ai ricavi del Gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario θ validi per gli anni 2012 - 2013;

PRECISATO inoltre che:

- l'Ente d'Ambito non ha alcuna facoltà di discrezione in merito all'applicazione delle metodologie di calcolo approvate dall'AEEG;
- a seguito di quanto indicato dal Direttore dell'ATO Città di Milano nella propria relazione (all. G pag. 1), parte integrante della presente deliberazione, che fino al 2013 la tariffa è calcolata con metodo tariffario transitorio (MTT);
- le decisioni assunte dal Consiglio d'Amministrazione trovano fondamento nelle deliberazioni, nei provvedimenti e nei comunicati dell'AEEG emanati e pubblicati fino alla data odierna;

In modo unanime,

DELIBERA

Per le ragioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- che i valori per il calcolo tariffario da trasmettere all'AEEG in formato elettronico all'indirizzo transitorio-idr@autorita.energia.it sono i seguenti

Risultati		2012	2013
		€ 126.213.410	€ 136.851.602
	VRG calcolato		
	VRG applicabile	€ 126.213.410	€ 134.417.282
	Theta calcolato	1,014479	1,099987
	Theta applicabile	1,014479	1,080421
	FoNI	€ 9.595.694	€ 16.388.154



- 2) che la quota del FoNI (Fondo Nuovi Investimenti) da destinare ai sensi dell'art. 7 della deliberazione 585/2012/R/IDR del 28/02/2012 *"a politiche di compensazione della spesa per le categorie di utenti domestici in condizioni di disagio economico"* è indicata in una percentuale non inferiore al 30%, fermo restando quanto disciplinato dall'art. 42 all. A della deliberazione 585/2012/R/Idr, in linea con quanto già attuato dal Comune di Milano con i meccanismi di Sgate (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) relativamente all'energia elettrica ed il gas;
- 3) di assumere la relazione di accompagnamento da trasmettere all'AEEG in formato elettronico all'indirizzo transitorio-idr@autorita.energia.it redatta dal Direttore dell'ATO;
- 4) che la modulistica da trasmettere all'AEEG in formato elettronico all'indirizzo transitorio-idr@autorita.energia.it è quella risultante dalle rettifiche pervenute come indicate in premessa e meglio specificate nella relazione del Direttore (all. G della presente deliberazione);
- 5) di assumere il dettato del comunicato del 26/03/2013 dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas di pag. 5, punto 8 capoverso 2, **proponendo** al Consiglio Comunale di dare mandato all'ATO affinché attivi un tavolo tecnico di discussione con il Gestore per ipotizzare un moltiplicatore inferiore a quello indicato nella presente deliberazione nei tempi stabiliti dall'AEEG;
- 6) che la presente deliberazione riveste carattere di **somma urgenza**, e viene trasmessa agli uffici competenti del Comune di Milano per la approvazione in Consiglio Comunale nella considerazione che i dati approvati con tale deliberazione dovranno essere successivamente trasmessi dall'ATO Città di Milano all'AEEG entro il **30/04/2013** pena l'applicazione dei poteri sostitutivi da parte dell'AEEG;
- 7) che a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale, i dati e le relazioni in essa contenuti saranno trasmessi in via ufficiale da parte del Presidente dell'ATO, in qualità di legale rappresentante, in formato elettronico all'indirizzo transitorio-idr@autorita.energia.it entro **30/04/2013**;
- 8) che le proprie considerazioni in merito alle procedure ed ai metodi di calcolo utilizzati dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas sono riassunte nella nota allegata, parte integrante della presente deliberazione (all. H).

La presente deliberazione costituisce la deliberazione n. 13/2013 del 3/04/2013 dell'Azienda Speciale quale Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano



All. H
Alla deliberazione n. 13 del 3/04/2013

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA CITTA' DI MILANO

CONSIDERAZIONI ALLE PROCEDURE E AI METODI DI CALCOLO UTILIZZATI
DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS

- Il metodo di calcolo, costituito da una classificazione dei dati, dalle formule e dagli algoritmi di cui all'Allegato A della Delibera AEEG n. 585 del 28/12/2012, come modificati una prima volta dalla Delibera n. 73 del 21/2/2013, e una seconda volta dalla Delibera n. 88 del 28/2/2013, e come oggetto di ulteriore interpretazione con comunicati della AEEG del 26/3/2013 e del 02/04/2013 produce dei risultati che sembrano non coerenti e sensibili alle diverse modalità di calcolo derivanti dalle successive disposizioni e comunicati, che sembrano in alcuni casi incongrui e possono comportare aumenti difficilmente giustificabili della tariffa del Servizio Idrico per i cittadini. La stessa necessità dell'AEEG di approvare in tempi successivi dal 28/12/2012 al 26/3/2013 ed infine 02/04/2013, tre delibere e due comunicati contenenti versioni parzialmente differenti della classificazione dei dati e dei complessi metodi di calcolo, testimonia le reali difficoltà tecniche e di ratio, di far valere un unico metodo standard per tutte le differenti situazioni in cui si trova il Servizio Idrico sul territorio nazionale. Pur concordando sul fatto che è necessaria una regolamentazione a livello generale, sarebbe stato auspicabile un approccio graduale in tempi successivi soprattutto perché l'applicazione della metodologia redatta dall'AEEG ha comportato per gli Uffici d'Ambito difficoltà interpretative e tempi lunghi per la classificazione dei dati e l'applicazione di tutte le formule, con il possibile esito di una istruttoria tecnica presso la stessa Autorità, che potrebbe comportare ulteriori problemi.
- Peraltro, considerando le reiterate deliberazioni, circolari e comunicazioni che hanno modificato il tool di calcolo, si esprime un parziale dissenso rispetto al variegato ed altalenante processo di comunicazione della metodologia di calcolo da applicare da parte dell'AEEG e, in modo cautelativo, si fa presente che la deliberazione dell'ATO Città di Milano n. 13/2013 del 3/04/2013 (di cui questa nota è allegato integrante) è relativa alla situazione informativa ad oggi a nostra conoscenza, non potendo però escludere ulteriori modificazioni (come è avvenuto in questi ultimi tre mesi);
- Molte delle problematiche evidenziate da vari Enti e portate all'attenzione nel corso delle varie consultazioni da parte dell'AEEG, sembrano non essere state prese in considerazione nella redazione del metodo tariffario proposto, come ad esempio:
 - 1) non è stato inserito il meccanismo che avrebbe permesso di applicare l'eventuale aumento tariffario medio in modo differenziale sulle diverse fasce di consumo, con la possibilità di azzerare gli aumenti sulla prima fascia (cosiddetta base), a tutela delle fasce più deboli della popolazione. Tale meccanismo, espressamente previsto nella fase di consultazione da parte dell'ufficio speciale tariffe dell'Autorità, riappare infine solo nel comunicato del



- 26/3/2013, interpretando in modo estensivo una frase del deliberato, ma rinviando a un non meglio specificato "successivamente", e a un accordo formale con il Gestore;
- 2) la possibilità per gli Enti responsabili (Uffici d'Ambito, Comune e Provincia) di proporre l'applicazione di una tariffa media inferiore a quella derivante dal calcolo matematico imposto dell'AEEG, cosa che, in caso di eventuali aumenti significativi, avrebbe permesso di applicare una tariffa adeguata sia alla realtà sociale degli utenti del servizio, che alle condizioni economico-finanziarie del Gestore, viene ipotizzata solo nel comunicato del 26/3/2013, rinviata peraltro ad accordi e successive valutazioni, con impatto sul FoNI (Fondo Nuovi Investimenti) che potrebbe confliggere con la necessità effettiva di investimenti;
 - 3) non è stato sottolineato sufficientemente il valore dell'acqua come bene comune e quindi il suo valore e impatto sociale nonché ambientale come fattori indispensabili che vanno considerati nel calcolo di una tariffa idrica;

- Si pone l'attenzione sul fatto che gli Enti responsabili, pur effettuando la trasmissione ufficiale all'AEEG dei dati e dei calcoli che producono la variazione tariffaria, non hanno alcuna possibilità di modificare gli atti relativi, ma solo il compito formale di validazione degli stessi dati e di presa d'atto dell'applicazione automatica delle formule e degli algoritmi come da programma di calcolo pubblicato dall'AEEG, riducendo di fatto il ruolo istituzionale in merito degli Enti stessi, e in particolare del Comune;
- Esiste l'incongruità dell'applicazione della variazione tariffaria, come risultante dai calcoli matematici deliberati dall'AEEG, in modo retroattivo per l'anno 2012, peraltro rinviando al 2014 l'eventuale applicazione di conguagli, senza che di fatto si sia dato corso a quanto stabilito dal DPR 116 del 18/7/2011;
- Si segnala infine l'inutilità della complessa e macchinosa predisposizione del PEF (Piano Economico Finanziario), come richiesto dalle delibere 585 del 28/12/2012 e 73 del 21/2/2013 dell'AEEG in quanto l'assunto di tale revisione del piano è transitorio ed esclusivamente valido solo per gli anni 2012 e 2013.

Il CdA dell'ATO Città di Milano
Presidente Prof. Giorgio Fiorentini
Vice-Presidente Dott. Giancarlo Peterlongo
Consigliere Dott.ssa Cristina Arduini